

Avv. CLAUDIO LINZOLA
VIA HOEPLI 3 – 20121 MILANO
Tel 02874283 – 0272000557 Fax 02860781
avvlinzola@studiolegalelinzola.it
claudio.linzola@milano.pecavvocati.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA**

Milano

R I C O R S O

dell'Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) (C.F. 80177010156), in persona del suo Presidente pro tempore, Signor Raimondo Silveri, con sede in Roma, Via Ernesto Murolo n. 11,
dell'Associazione WWF Italia ETS (C.F. 80078430586), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dr. Luciano Di Tizio, con sede in Roma, Via Po n. 25/c,
dell'Associazione LIPU, Lega italiana protezione degli uccelli (C.F. 80032350482), in persona del Presidente pro tempore, Sig. Alessandro Polinori, con sede in Parma, Via Udine n. 3/A,
della LNDC Animal Protection - Associazione di Promozione Sociale (C.F. 80121770152), in persona del Presidente pro tempore, Sig.ra Piera Rosati, con sede in Milano, Via Adolfo Wildt n. 19/5,
dell'Associazione LAV Lega Anti vivisezione, (C.F.80426840585), in persona del Presidente *pro tempore*, sig. Gianluca Felicetti, con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 117,
rappresentate e difese dall'Avv. Claudio Linzola (C.F. LNZCLD61C27F205I) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Milano, via Hoepli n. 3, giusta mandati su fogli separati, da intendersi parte integrante del presente atto.

L'avv. Linzola dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al fax n. 02.86.07.81 oppure all'indirizzo PEC claudio.linzola@milano.pecavvocati.it

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente *pro tempore*,

e

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro *pro tempore*

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti e richiesta di provvedimento monocratico:

- della deliberazione della Giunta di Regione Lombardia, n. 2774 del 15.7.2024, avente ad oggetto "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025";

- del decreto della Regione Lombardia, Direzione generale agricoltura, sovranità alimentare e foreste, n. 10808 del 16.7.2024 avente ad oggetto "Disposizioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2024/2025. Riduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L.R. 17/2004, del prelievo venatorio di determinate specie di avifauna";

- del parere del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, trasmesso con nota MASAF del 22.3.2024;

- del parere dell'Osservatorio regionale degli habitat di cui alla L.R. 26/93, articolo 9, di data ignota (non indicata nella DGR);

Il presente ricorso è proposto per le seguenti circostanze di fatto ed i successivi motivi di diritto.

FATTO

1) La Regione intimata ha approvato il calendario venatorio, composto da un elevato numero di documenti diversi ed oltre 160 pagine che, per la imminente stagione venatoria, devono regolare i quantitativi massimi di animali che possono essere abbattuti nel territorio regionale, le specie cacciabili e la durata della stagione di caccia.

Gli atti, al solito, non tengono in doverosa considerazione le esigenze di tutela della fauna e, in tale prospettiva, neppure perciò dell'articolato parere ISPRA emesso; gli atti impugnati reiterano previsioni che hanno già formato oggetto di plurime decisioni giudiziarie che ne hanno, in passato, messo in evidenza il carattere illegittimo.

Ma ciò che fa ancor più specie è che non è stato tenuto in alcuna considerazione, come se non esistesse, l'articolo 9, comma 3, della Costituzione introdotto nel 2022.

2) La DGR ha approvato una lunga serie di documenti:

- una *“Relazione tecnico-scientifica a supporto delle scelte della Regione Lombardia sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025”*, contenente le motivazioni tecnico scientifiche a supporto delle scelte regionali come disposte nella deliberazione e negli allegati da 2 a 9;
- *“Disposizioni comuni all'intero territorio regionale, a eccezione della Provincia di Sondrio”*, contenente le disposizioni per la stagione venatoria 2024/2025 a valersi sull'intero territorio regionale, fatta eccezione per quello della Provincia di Sondrio;
- 9 allegati, recanti disposizioni integrative per la disciplina dell'attività venatoria per la stagione 2024/2025 per il territorio di competenza di ogni struttura regionale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca.

Prevede, poi:

- che possa essere disposta, con decreto del Dirigente della U.O. competente, l'adozione di misure riduttive della caccia, per periodi determinati, a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004;
- sia disposto con provvedimento del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, l'eventuale anticipo dell'apertura e il conseguente anticipo della chiusura della caccia alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, e nel rispetto delle modalità ivi previste;
- qualora si rendesse necessario, successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria, il Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, disponga con proprio provvedimento il

posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004;

- venga disposto con provvedimento del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie, non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18.

I periodi di caccia, specie cacciabili, i carnieri, sono regolati, perciò dalla legge regionale 17/04, ove non modificata dal decreto dirigenziale richiamato nella DGR.

3) Il decreto dirigenziale è stato approvato il giorno dopo la approvazione della deliberazione regionale 2774/2024 e porta il n. 18.808 del 16.7.2024. Gli atti impugnati sono perciò illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) QUANTO A TUTTI GLI ATTI IMPUGNATI

1) Illegittimità della DGR impugnata perché esecutiva di norme incostituzionali – Questione di illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2 e 3, e 18 della legge 157/92 e dell'articolo 40 della l.r. 26 del 1993 e della intera legge regionale 17 del 2004

Con 468 voti favorevoli, 6 contrari ed 1 astenuto il Parlamento ha approvato con legge costituzionale 1/2022 la modificazione dell'articolo 9 della Costituzione, introducendo il principio in forza del quale *“La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”*.

Essendo stata collocata tra i principi fondamentali della Repubblica (Corte cost. 1146 del 1988) la tutela degli animali appartiene ai *“principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali”*. Pertanto, tato la norma primaria che quella secondaria, se non interpretate

sulla scorta di tali canoni ermeneutici, sarebbero inevitabilmente illegittime (così Consiglio di Stato, III, ordinanza del 14.7.2023, n. 2915).

Uno degli effetti della costituzionalizzazione (ad ogni ignorata) della regola che impone la tutela degli animali consiste, perciò, nell'esigenza che l'ordinamento, e nel caso in esame la normativa, statale e regionale, che autorizza la caccia deve oggi misurarsi con il nuovo principio costituzionale, rispetto al quale occorre sia accertato se la normativa sulla caccia sia conforme al dettato della Carta; e non lo è.

Ne deriva che le leggi esistenti, in questo caso quelle che regolano la caccia ed i calendari venatori, non possono continuare ad essere applicate in quanto si pongano in contrasto, tanto più se netto ed evidente, con il principio fondamentale costituzionale che impone la tutela degli animali.

In tale caso, infatti, - che è quello appunto all'esame - si prospetta una sopravvenuta incompatibilità costituzionale della legge approvata prima della introduzione del nuovo precetto di rango costituzionale. Questa situazione si verifica quando norme di legge esistenti (anche da tempo, come quella sulla caccia) non sono più compatibili con le nuove regole e principi di rango costituzionale.

La Corte costituzionale, in anni non più recenti, era dovuta intervenire per disboscare ed espungere dall'ordinamento norme approvate in epoca ante Costituzione, non più compatibili con i nuovi principi e regole costituzionali. Con l'articolo 9, comma 3, che tutela gli animali ed impone allo Stato il preciso compito di approvarne solo "*i modi e le forme*" occorrerà espungere dall'ordinamento le norme di legge non più compatibili con il ripetuto principio.

Non si tratta, poi, quello dell'articolo 9, comma 3, di un mero principio cui l'azione amministrativa e legislativa deve tendere come, per altre materie, è previsto dalla Costituzione: "*È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli...*" (articolo 3, comma 2), "*La Repubblica ... promuove le condizioni che*

rendano effettivo questo diritto” (articolo 4), “*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica*” (articolo 9).

La tutela degli animali è una regola giuridica cogente, diretta, piena ed effettiva; un obiettivo che deve essere raggiunto. Si tratta di una rivoluzione copernicana; la tutela degli animali non è un limite, prima molto labile (cfr. la caccia) alle attività umane, bensì la regola alla violazione della quale le attività umane devono cessare.

E, addirittura, la Costituzione ha previsto una riserva di legge (statale) per assicurare la piena esplicazione ed attuazione della regola introdotta.

Quindi, non viene in discussione il “se” o il “quando” gli animali debbano essere tutelati. L’articolo 9, comma 3, Costituzione non lascia alcun margine di discrezionalità quanto all’obbligo di tutela, da subito, degli animali.

L’unico ambito per il Legislatore ordinario, fermo restando che gli animali, anche quelli selvatici, devono essere tutelati, è quello del *quomodo*; ciò che non può, però, autorizzare l’approvazione di leggi, o il mantenimento in vita di quelle esistenti, che interferiscano, ritardino, depotenzino o peggio svuotino la tutela.

Il Legislatore ordinario, statale, deve cioè individuare le migliori e più efficaci forme attraverso le quali deve estrinsecarsi la tutela degli animali, obbligata e generale.

È dunque evidente che “*modi e forme*” devono necessariamente essere diretti alla piena ed effettiva tutela degli animali e non certo a continuare a veicolare, sotto mentite spoglie, condotte dirette alla loro soppressione e maltrattamento, autorizzate.

Sotto tale profilo la caccia, cioè l’attività venatoria diretta alla uccisione di animali selvatici per puro e mero diletto, non è e non può essere ovviamente mai, oggettivamente, una forma ed un modo per tutelare gli animali, cioè la fauna selvatica.

L'attività venatoria consiste, appunto, alla fin fine nel sottrarre la vita ad un animale in libertà a scopo di svago e ricreazione. La caccia ha proprio per sua finalità prima l'uccisione di animali.

Una simile condotta ed attività è, in tutta evidenza, completamente opposta alla regola costituzionale dell'articolo 9 comma 3 ed incompatibile con questa.

Anche già l'articolo 1, comma 2, della legge 157/92, secondo il quale "*L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica...*", si pone, ora, al di fuori del quadro delle attività ammesse dalla Costituzione che riguardano gli animali. L'attività venatoria, infatti, quand'anche non dovesse contrastare con le esigenze di conservazione della fauna selvatica (ma non è così) non è più consentita dalla Costituzione.

Ne deriva anche che l'articolo 18, comma 4, della legge 157/92 che attribuisce alle regioni il potere di approvare i calendari venatori annuali, nonché gli altri articoli della legge 157/92 e le leggi regionali lombarde sulla caccia sono incostituzionali.

Né può esservi, in ipotesi, una norma di legge che tuteli solo limitatamente gli animali selvatici, cioè continuandone ad autorizzare il prelievo venatorio. Non è più compatibile con la Costituzione la attuale normativa che consente l'attività venatoria, che ha per effetto l'uccisione, ogni anno, di decine di milioni di animali selvatici appartenenti alle specie cacciabili elencate nell'articolo 18 della legge 157/92.

Nessuna regione, e neppure il Ministero, ha tra l'altro mai indicato quale sia l'incredibile numero degli animali, risultante dai tesserini venatori italiani, abbattuti ogni anno. Cifra che farebbe inorridire chiunque, anche non ambientalista o "animalista".

L'articolo 9 è stato approvato, praticamente all'unanimità, dal Parlamento italiano; impone la tutela degli animali; da tale regola costituzionale non si può più prescindere.

In subordine.

L'attività venatoria (specie cacciabili, periodi di caccia, carnieri, giornaliero e stagionale, in Lombardia, sono regolati dalle seguenti disposizioni legislative:

- articolo 24 della l.r. 26/93, che regola i carnieri;
- articolo 40 della l.r. 26/93, che elenca le specie cacciabili ed i periodi dell'attività venatoria;
- l'intera legge regionale 17/2004, recante "Calendario venatorio".

In attuazione delle predette norme di legge sono stati approvati gli atti amministrativi impugnati.

B) QUANTO ALLA DGR 2774/2024

II) Illegittimità per difetto di motivazione – violazione del principio di precauzione dell'articolo 9, comma 3 Costituzione – Violazione dell'articolo 18, comma 1 bis della l. 157/92 (APERTURA GENERALE DELLA CACCIA AL 15 SETTEMBRE)

L'allegato 2 alla DGR (pag. 2) autorizza la caccia all'avifauna migratoria *"Dal 15.09.2024 al 30.09.2024 compreso, la caccia in forma vagante negli ATC è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 13.00. Dopo le ore 13.00, la caccia in forma vagante è consentita alla sola migratoria nella sola forma dell'appostamento temporaneo senza l'uso del cane"*.

Siccome le modestissime limitazioni, orarie, valgono solo per gli ATC (Ambiti territoriali di caccia), non trovano neppure applicazione nei Comprensori alpini di caccia (CAC) lì l'avifauna migratoria può essere cacciata addirittura in ogni forma: da appostamento fisso, temporaneo, vagante, con uso del cane.

ISPRA, nel proprio parere (a pag. 6, come in tutti gli anni precedenti), ha raccomandato nel 2 ottobre la data di apertura generale della caccia. Ciò per diverse, concorrenti ragioni: nelle prime due settimane di settembre non sono ancora completate le attività di cura della prole. Si aggiunge che la pressione venatoria, anche se non diretta verso tutti le specie cacciabili, determina comunque, evidenti e significative perturbazioni per tutti gli animali selvatici (per via degli spari, della ricerca delle prede da abbattere con il fucile).

Il divieto di caccia quando gli animali (genitori) devono completare le attività di cura dei piccoli nati (cioè quando i piccoli dipendono ancora dai genitori), è sancito dall'articolo 7.4 della Direttiva 2009/147/CE e dall'articolo 18, comma 1 bis, lett. b) della Legge 157/92.

Nel documento KCD 2021 i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione prenuziale sono presentati in periodi di dieci giorni (decadi).

Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e l'inizio del periodo della migrazione prenuziale e del periodo della riproduzione può presentare una sovrapposizione che non può, ovviamente, essere matematicamente certa. Ciò che non fa arretrate le esigenze di tutela (principio di precauzione).

Per periodi superiori alla decade ogni incertezza cessa e, quindi, si tratta di una sovrapposizione non dubitabile.

È allegata al ricorso la tabella che espone i dati della sovrapposizione tra periodo di caccia e periodo di cura della prole per le specie cacciabili.

ISPRA (pagg. 4 allegato I parere) si dilunga per spiegare che *“Il KCD rappresenta il riferimento della Commissione Europea per valutare il rispetto dell'art. 7.4 della direttiva 2009/147/CE da parte di ogni Stato Membro. Come già evidenziato, le procedure per richiedere alla Commissione Europea eventuali modifiche circa i periodi della riproduzione e/o della migrazione prenuziale di una o più specie o delle date per una parte del territorio nazionale, sono di*

competenza del MASE.” e le modifiche passano attraverso i calendari venatori, ogni regione per conto suo, bensì attraverso una richiesta alla Commissione UE del Ministero.

Regione avrebbe dovuto anche tenere in debita considerazione i KCD e lo stato di conservazione di ogni singola specie, per la quale ha previsto l’apertura della caccia al 15 settembre 2024.

Al riguardo è allegata anche la tabella con i dati, aggiornati dello stato di conservazione di ciascuna specie, che mostra come non vi sia alcuna giustificazione che legittimi l’incremento della pressione venatoria.

Regione Lombardia si è preoccupata, invece, solo di veicolare la tesi secondo cui le decadi non sono tassativamente vincolanti; e solo per estendere, e non già per rendere compatibile con la tutela delle specie, l’attività venatoria. Regione ignora tutto, anche quanto correttamente riportato da ISPRA.

Il tentativo di Regione è, perciò, fallace perché, per poter utilizzare la sovrapposizione delle decadi, bisogna avere effettuato studi estesi e produrre documentazione scientifica che dimostri che in realtà non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto la migrazione di ritorno inizia più tardi, cosa Regione Lombardia non ha documentato per le specie citate.

Di seguito le regole contenute nella Guida alla disciplina della caccia dell’UE:

Paragrafo 2.7.9 Tuttavia, nell’interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma dell’articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai “concetti fondamentali” ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche (cfr. paragrafo 2.7.2).

Paragrafo 2.7.10 Nel caso in cui siano stabiliti per l'intero paese, i periodi di caccia non devono sovrapporsi ai periodi della nidificazione e della migrazione di ritorno, come definiti nel documento sui "concetti fondamentali".

Se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi. Questa situazione può verificarsi in particolare nei paesi caratterizzati climatiche da profonde differenze tra nord e sud e/o da differenze climatiche accentuate tra regioni situate a diverse altitudini. In ogni caso potrebbe essere necessario dimostrare l'esistenza di regioni chiaramente distinguibili, nelle quali, sulla base di chiare prove scientifiche sul periodo della migrazione prenuziale e/o della riproduzione, siano giustificabili date di apertura e di chiusura differenziate. In assenza di dati regionali l'analisi delle sovrapposizioni deve basarsi sui dati nazionali (in mancanza di dati disponibili occorre fare riferimento ai dati ricavati da vicine regioni europee).

Occorre sottolineare anche che le grandi distanze all'interno di un paese non costituiscono di per sé una prova della variazione regionale dei modelli migratori, in quanto gli uccelli migratori possono facilmente percorrere centinaia di chilometri in un giorno.

Il tema della sovrapposizione della decade viene così ampiamente strumentalizzato e utilizzato, erroneamente, da Regione per dilatare i periodi di caccia delle specie.

III) Illegittimità per difetto di motivazione – violazione del principio di precauzione dell'articolo 9, comma 3 Costituzione – Violazione dell'articolo 18, comma 1 bis della l. 157/92 – eccesso di potere per contraddittorietà (APERTURA ALLA CACCIA DELLA QUAGLIA AL 15 SETTEMBRE)

A pag. 8 dell'Allegato 1 al calendario Regione, per giustificare l'apertura della caccia alla Quaglia al 15 settembre (anziché il 2 ottobre), sostiene che, in Europa questa specie sia “... *al di fuori di quelle a rischio*” Invece, in Italia, la popolazione “... *nidificante di Quaglia è giudicata in aumento, sia nel breve, sia nel lungo termine*”. Quindi, per Regione “*la costante apertura della caccia alla terza domenica di settembre in Italia e in Lombardia, nel corso degli anni non abbia provocato effetti negativi sulla conservazione della popolazione nidificante italiana.*”

ISPRA scrive che non prevedere l'apertura al 2 ottobre, (pag. 10 parere) è dannoso perché “*interferirebbe con il termine della fase riproduttiva della specie, che in base al KCD si protrae sino alla seconda decade del mese. Inoltre, considerato lo stato di conservazione non favorevole delle popolazioni nidificanti in Europa, testimoniato anche dal trend dei carnieri realizzati in Lombardia nel corso degli ultimi 21 anni, per la quaglia il prelievo dovrebbe essere subordinato all'attuazione delle misure di conservazione previste dal Piano di gestione europeo*”.

Infatti, il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e della dipendenza degli uccelli, per la specie Quaglia, stabilito dal documento Key Concepts termina con la seconda decade di settembre.

Regione nemmeno ha attuato quanto indicato nel Piano di gestione europeo della quaglia nel quale, tra l'altro, il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza media e viene sottolineata la necessità che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati.


Regione Lombardia nulla ha fatto, salvo che anticipare la caccia ad una specie in crisi dichiarata ed accertata.

Gli atti di Regione si contraddicono poi l'un l'altro, a cagione dell'obiettivo di favorire l'esercizio dell'attività venatoria.

La stessa Direzione generale territorio e sistemi verdi di Regione Lombardia, nel decreto n. 10452 del 10.7.2024, (“Valutazione di Incidenza del Calendario Venatorio Regionale 2024-2025) sottolinea lo status critico di questa specie: *“La quaglia presenta, secondo il reporting Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE, andamenti delle popolazioni e della distribuzione stabili o in aumento; tuttavia secondo la lista rossa nazionale, aggiornata dall’IUCN nel 2021, la specie è classificata come DD (data deficiency) in ragione del grave inquinamento genetico dovuto alle immissioni che rende difficilmente valutabile lo status della popolazione autoctona; in Lombardia la popolazione nidificante, è contrariamente a quanto accade nel suo complesso in Italia, in forte declino, per tale motivo si ritiene che l’inizio del prelievo nelle ZPS debba iniziare a partire dal 2 ottobre;”*

Sempre confutando il calendario attuale, già nel 2022 (pag. 44 della Proposta di Piano faunistico regionale) venivano riportati gli andamenti degli abbattimenti.

Come si può vedere dal grafico che segue il trend è in caduta libera.



IV) Illegittimità per difetto di motivazione - violazione del principio di precauzione - violazione dell'articolo 9, comma 3, Costituzione - violazione dell'articolo 18, comma 4, della legge 157/92 - eccesso di potere per violazione del principio di certezza delle regole (GIORNATE AGGIUNTIVE DI CACCIA NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE ALLE SPECIE MIGRATORIE)

L'allegato 2 "Disposizioni comuni" (pag. 5), "*Giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre/novembre 2024: sono disposte per la sola avifauna migratoria e per i territori provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza, Pavia e Varese, limitatamente al periodo 2 ottobre – 30 novembre 2024, come di seguito precisato: per i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP Monza e Città metropolitana di Milano (solo Monza), Varese-Como-Lecco, Pavia-Lodi (solo Pavia) e Valpadana (Cremona e Mantova):*

- *due giornate integrative settimanali di caccia per le specie Alzavola, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Gazza, Germano reale, Ghiandaia, Marzaiola, Merlo, Mestolone, Tordo bottaccio e Tordo sassello;*

per i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP di Bergamo e di Brescia:

- *una giornata settimanale integrativa di caccia per le specie Cesena, Merlo, Tordo bottaccio e Tordo sassello;*

- *due giornate settimanali integrative di caccia per le specie Alzavola, Canapiglia, Codone, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Gazza, Germano reale, Ghiandaia, Marzaiola e Mestolone.*"

Tanto in contrasto con il parere ISPRA (pag.14):" *Giornate aggiuntive per la caccia da appostamento fisso all'avifauna migratrice: sulla base dell'entità*

dei prelievi effettuati nel corso delle passate stagioni venatorie nei diversi ambiti territoriali della Lombardia, si ritiene che le due giornate aggiuntive per la caccia all'avifauna migratrice da appostamento possano essere autorizzate per le strutture AFCP Monza e città metropolitana di Milano (solo Monza), Varese-Como-Lecco, Pavia-Lodi (solo Pavia) e Val Padana (Cremona e Mantova). Nel caso delle strutture AFCP di Bergamo e Brescia, l'entità dei prelievi di turdidi risulta particolarmente elevata e tale **da sconsigliare l'incremento delle giornate di caccia per gli appostamenti fissi dedicati al prelievo di queste specie**; viceversa tale opportunità può essere concessa nel caso degli appostamenti per la caccia agli uccelli acquatici (anatidi e rallidi) e per la caccia al colombaccio. “

ISPRA, (Allegato 1 al parere, pag. 6) approfondisce la motivazione e giustamente sostiene che l'incremento del numero delle giornate di caccia (anche a specie in cattivo stato di conservazione) costituisce una deroga: “La concessione di cui trattasi, sancita dall'art. 18, comma 6, della legge 157/1992, tende infatti a contemplare la possibilità di conservare determinate consuetudini locali di caccia ai migratori, considerato che nel periodo indicato si verifica genericamente un più intenso flusso migratorio. Tuttavia, alcune specie cacciabili sono attualmente indicate a livello europeo in flessione e considerate in cattivo stato di conservazione, per cui sarebbero richieste misure specifiche di controllo dell'impatto venatorio, segnatamente per la “deroga” di cui trattasi.” Sottolinea ISPRA che: “I dati di carniere forniti da codesta Amministrazione mostrano come in provincia di Bergamo e di Brescia la pressione venatoria nei confronti dei turdidi sia particolarmente elevata. **Tale circostanza fa ritenere che la concessione di giornate aggiuntive possa comportare ripercussioni negative sulle popolazioni oggetto di prelievo; particolare attenzione va prestata soprattutto nel caso del tordo sassello**, considerato il cattivo stato di conservazione di questa specie e la responsabilità che i Paesi europei hanno per garantirne la conservazione”.

Deroga che doveva essere molto motivata.

Regione, sostiene invece solo che aumentare il numero delle giornate di caccia avrebbe poca incidenza sulle specie migratrici, poiché il numero dei cacciatori da appostamento è in calo (pag. 20, All.1 calendario “Metodi”): *“Numero e trend dei cacciatori con la scelta dell’opzione di caccia in via esclusiva da appostamento fisso (opzione B), sui territori di cui al par. “Dati di popolazione venatoria”, dalla stagione venatoria 2016/2017 alla stagione venatoria 2023/2024 (TAB. 2)”* e così pure gli appostamenti fissi: *“Numero e trend delle autorizzazioni degli appostamenti fissi di caccia nei medesimi territori, nel periodo 2016/2023 (TAB. 1)”*.

ISPRA, in un precedente parere (Prot. 53852/T-A11 del 17.9.19), valido ovviamente anche oggi, ha individuato proprio la caccia da capanno come la maggiore fonte di pressione rispetto ad altre forme di caccia.

Già allora chiariva (pag. 3) che: *“Il prelievo venatorio esercitato da appostamento fisso rappresenta la quota prevalente rispetto al totale degli abbattimenti, costituendo il 78% del totale. Per questo motivo, ritenendo il carniere complessivo dell’UTR di Brescia il più elevato tra le UTR della Regione, al fine di alleggerire la pressione venatoria sull’avifauna migratrice (..) questo Istituto ritiene che, per la stagione 2019-2020, dovrebbe essere confermata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento (..)”*.

Brescia, con i suoi quasi 20.000 cacciatori e quasi 7.000 capanni, è la Provincia con la densità venatoria più alta in Italia e, al contrario di quanto sostenuto da Regione (Tab.1, pag. 23, All.1), non vi è affatto alcun sostanziale decremento degli appostamenti: in sette anni, dal 2016 si è passati da 7.060 ai 6.934 appostamenti del 2023. La diminuzione è irrisoria: l’1,8 %.

Inoltre, i dati forniti da Regione sui cacciatori che hanno scelto come opzione l'appostamento fisso (tab.1 pag. 23) non sono rilevanti, in quanto in Lombardia qualsiasi cacciatore può sparare ai turdidi. Infatti, la caccia alle specie migratorie non è una forma di caccia esclusiva.

Le forme esclusiva di caccia (articolo 12, comma 5 della L. n. 157/1992) sono:

- a) quella vagante in zona Alpi;
- b) da appostamento fisso;
- c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

È per tale motivo che si usa la locuzione: “*caccia di specializzazione*”; perché il cacciatore è obbligato a scegliere la forma che più gli aggrada. Pertanto, in base alla legge statale, il cacciatore che opta per la caccia da appostamento fisso, non può praticarla nelle altre forme.

La finalità è quella di radicare il cacciatore ad un territorio, affinché abbia cura della fauna che lo ospita, dovendo il cacciatore operare solo lì.

Ciò non avviene in Regione Lombardia. La legge regionale 26/93 ha legittimato il “*nomadismo venatorio*”, sfrenato, e permette una forte promiscuità tra le diverse forme di caccia, con l'obiettivo di favorire l'abbattimento di avifauna migratoria (quella un po' più disponibile).

L'articolo 35, comma 1 bis, della l.r. 26/93 prevede che il cacciatore, il quale abbia optato per la caccia da appostamento fisso, può comunque disporre di 15 giornate di caccia “vagante”; il cacciatore che abbia optato per la caccia vagante può esercitare (guarda il caso, proprio dal 1° ottobre) 15 giornate di caccia da appostamento fisso.

Proprio pochi mesi fa la legge sulla caccia è stata di nuovo modificata (*in pejus* per la fauna, ovviamente). L'articolo 33, comma 3, oggi prevede che: “È fatto salvo il diritto per ogni cacciatore che abbia esercitato l'opzione per la

caccia in via esclusiva da appostamento fisso previsto alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 35 di accedere in qualsiasi appostamento fisso della Regione o di divenire titolare dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 12 dell'articolo 25, anche se ubicato nell'ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia diverso da quello ove risulta iscritto, senza dover versare altro contributo di adesione."

E, ancora, l'art. 35 comma 2 della legge regionale 26/93 prevede che "Ogni cacciatore iscritto può disporre, a partire dal 1° novembre di ogni stagione venatoria, di un pacchetto di **dieci giornate venatorie** fruibili in tutti gli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, esclusivamente nella zona di minor tutela, della provincia di residenza e di quella di ammissione, limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale, corrispondendo il contributo base di adesione di cui all'art. 32, comma 1".

Si tratta di effetti cumulativi che determinano un consistente impatto, negativo, ulteriore, complessivo sulla avifauna migratoria.

E, ancora. L'articolo 14, comma 3, della legge 157/92 stabilisce che: "*Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.*"

Maggiore è il rapporto tra numero dei cacciatori rispetto al territorio, maggiore è la densità e perciò la pressione venatoria sul territorio considerato. Le norme introdotte in Regione Lombardia impediscono di determinare l'indice di densità venatoria, così eludendolo. La quasi totalità degli ambiti ter-

ritoriali di caccia a Bergamo e Brescia non rispettano l'indice di densità venatoria; lo superano cioè. Ciò determina, in assoluto, già senza giornate aggiuntive, una forte pressione venatoria (come asserisce anche ISPRA).

A dispetto dell'asserito trend, in calo, rappresentato da Regione Lombardia nell'Allegato 1, il numero di cacciatori è sempre superiore a quello che il territorio sarebbe in grado di sostenere.

Tabella: in rosso gli ATC/CAC di Bergamo e Brescia che risultano avere più iscritti rispetto al consentito.

PROV	ATC/CAC	TASP utile alla caccia	Indice Densità Venator	N cacciatori ammissib	N cacciatori iscritti 2024/2025	ammessi rispetto a quelli
BERGAMO	CAC PREALPI BERGAMASCHE	60077.10	49.49	1213	2849	234.87%
BERGAMO	CAC VAL BORLEZZA	15923.73	49.49	321	407	126.79%
BERGAMO	CAC VAL BREMBANA	46759.89	49.49	944	868	91.95%
BERGAMO	CAC VAL SERIANA	27114.74	49.49	547	372	68.01%
BERGAMO	CAC VALLE SCALVE	10994.27	49.49	222	136	61.26%
BERGAMO	ATC PIANURA BERGAMASCA	41351.57	19.01	2175	2093	147.16%
BERGAMO	ATC PREALPINO	17212.9	19.01	905		
BRESCIA	CAC ALTO GARDA	13487.69	49.49	273	510	186.81%
BRESCIA	CAC BASSA VAL CAMONICA	22938.63	49.49	464	729	157.11%
BRESCIA	CAC EDOLO	13642.84	49.49	276	327	118.48%
BRESCIA	CAC MEDIA VAL CAMONICA	21417.29	49.49	433	409	94.46%
BRESCIA	CAC PONTE DI LEGNO	9360.00	49.49	189	244	129.10%
BRESCIA	CAC SEBINO	7142.00	49.49	144	462	320.83%
BRESCIA	CAC VALLE SABBIA	33120.04	49.49	669	1492	223.02%
BRESCIA	CAC VAL TROMPIA	19304.44	49.49	390	1260	323.08%
BRESCIA	ATC UNICO BRESCIA	166134.97	19.01	8739	10163	116.29%

A pag. 34 dell'Allegato 1 vengono riportati (Tab.3) il numero di cacciatori iscritti agli Ambiti Territoriali ed ai Comprensori Alpini di Caccia regionali. Si può notare, ad esempio, come nell'ATC unico di Brescia siano iscritti 12.607 cacciatori contro gli 8.739 ammissibili, con un esubero di ben 3.868 cacciatori, un terzo in più rispetto al numero dei cacciatori che il territorio può sostenere.

Stesso discorso per i comprensori alpini. Si veda ad esempio il Comprensorio alpino C7 (Valsabbia): 1492 iscritti contro 669 ammissibili: più del doppio. Bisogna poi considerare il nomadismo venatorio (cacciatori non residenti nell'ambito).

Un altro deficit informativo, rilevante, è quello relativo alla lettura dei tesserini venatori regionali che restituisce il numero di uccelli abbattuti. A pag.

22 dell'Allegato 1 viene citato che per proporre le giornate aggiuntive di caccia sono stati utilizzati anche i dati sui prelievi di avifauna migratoria per ciascuna specie. Questi dati però non vengono riportati. Ciò che consente la valutazione dell'andamento del prelievo nel tempo. Ci sono solo frasi non documentate: *Pag.23 allegato 1: "La tendenza al decremento dei prelievi nell'arco temporale 2002/2003 – 2022/23 per alcune specie migratrici qui prese in esame, può presumibilmente ricondursi, almeno in parte, al trend al ribasso del numero dei cacciatori con la scelta della forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso e al trend analogo, benché più eterogeneo secondo i diversi territori, delle autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso rilasciate in ambito regionale, anch'esse in calo. Si cercherà pertanto di stabilire quale sia la correlazione fra l'andamento dei prelievi e il variare dello sforzo di caccia, non appena quest'ultimo risulterà misurabile.*

ISPRA, invece, proprio sulla base anche di dati ed informazioni storiche raccolte negli anni e provenienti da diverse parti del territorio italiano (ed anche frutto di scambi internazionali), ha introdotto un argomento, incontestabile ed anche intuitivo: l'incremento delle giornate di caccia durante il periodo della migrazione (ben 8 giorni aggiuntivi mensili oltre alle giornate di caccia ordinarie) determina un aumento non trascurabile della pressione venatoria.

Confrontando i dati elaborati da ISPRA, relativi all'analisi dei tesserini venatori per le stagioni venatorie dal 2017 al 2020 (Tab.2- (accesso atti LAC a Ispra Prot. 24966/ del 10.05.2023) appare chiaro come la Lombardia detenga di gran lunga il primato su scala nazionale di uccisioni del Tordo sassello (vedasi i dati raccolti nel 2023 da Regioni e Ispra: Allegati 2).


Tab.2 Abbattimenti Tordo Sassello suddivisi per Regioni da analisi dei tesserini venatori.

Stagione venatoria <i>T. sassello</i>	Sardegna	Piemonte	Sicilia	Val D'Aosta	Emilia Romagna	Toscana	Umbria	Lombardia	Veneto	Calabria	Abruzzo	Basilicata	FVG	Molise	Lazio	Puglia	Campania	Liguria	Marche
2017/18	15.266	2.185	572	68	32.585	45.228	19.335	230.898	136.168		1.140	468	32.260	1.048	19.023	3.208	7.862	15.658	20.733
2018/19		845	511	39	12.819	36.808	10.539	117.839	63.909		607	302	13.862	961		3.364	8.000	4.078	11.744
2019/20	12.021	581	921	18	21.103	59.491	16.089	107.250	62.976		750	476	15.254	576		14.795	12.129	5.651	15.238

Nella proposta di Piano faunistico regionale della Regione Lombardia (2022, Regione Lombardia, Istituto Oikos, Ersaf, pag. 70) si legge: “Per quanto riguarda la fauna migratoria, la specie maggiormente cacciata sul territorio regionale, nel periodo indagato, risulta essere di gran lunga il tordo bottaccio con oltre un milione di individui prelevati in media ogni anno. Seguono il merlo (quasi 300.000 capi all’anno), l’allodola (oltre 200.000 capi/anno), il tordo sassello e la cesena”.


Il prelievo per la fauna migratoria è, ovviamente, distribuito in modo diverso sul territorio regionale, infatti la provincia di Brescia risulta quella con il maggior numero di capi prelevati all’anno, oltre 1.222.000 capi, seguita da Bergamo con 609.000.

Per le uccisioni di Tordo Sassello a pag. 45 si legge: “Il prelievo di tordo sassello sul territorio regionale nel periodo 2002-2020 è risultato pari a un valore medio annuale di quasi 183.000 capi. Le consistenze numeriche dei prelievi vanno da un massimo di circa 320.000 esemplari nel 2007 a un minimo di circa 91.000 capi nel 2020. Per quanto riguarda l’andamento regionale degli abbattimenti, si registra un andamento altalenante, con una tendenza alla diminuzione. Sulla base dei dati cinegetici disponibili la specie risulta cacciata sia nei CAC sia negli ATC, con prelievi lievemente superiori negli ATC.”




Regione, per sostenere la previsione delle giornate aggiuntive e non recepire il parere di ISPRA, ha riportato nell'Allegato 1 (pag. 13), con riferimento al tordo sassello, che la specie non è a rischio. In realtà la specie è classificata tra quelle a rischio di estinzione, ma ritenuta solo “di minor preoccupazione”. La classificazione NT “Near threatened” viene attribuita infatti alla specie in declino, quasi minacciate di estinzione. La specie Tordo sassello, inoltre, non nidifica in Italia ed i contingenti migratori a ottobre/novembre provengono dal Nord Europa (dove non vengono cacciati).

Sempre il PFVR 2022, per il Tordo bottaccio (pag.44) si legge: *“Il prelievo di tordo bottaccio sul territorio regionale nel periodo 2002-2020 è risultato pari a un valore medio annuale di circa 985.000 di capi. Le consistenze numeriche dei prelievi vanno da un massimo di circa 1.500.000 esemplari nel 2008, a un minimo di circa 460.000 capi nel 2020. Per quanto riguarda l'andamento regionale degli abbattimenti, ad esclusione dei picchi del 2008 e del 2017, si registra un pattern oscillante, ma con valori numerici che si collocano in un intervallo sostanzialmente compreso fra 800.000 e 1.100.000 capi.”*




CESENA (Pag.38 PFVR): *“Il prelievo di cesena sul territorio regionale nel periodo 2002-2020 è risultato pari a un valore medio annuale di circa quasi 165.000 capi. Le consistenze numeriche dei prelievi vanno da un massimo di oltre 574.000 esemplari nel 2004, a un minimo di circa 40.000 nel 2006. È quindi evidente come l’andamento regionale degli abbattimenti di questa specie sia stato marcatamente altalenante”.*

L’orientamento, nel tempo, è netto, evidente ed in declino.



MERLO (pag. 42 PFVR): "Il prelievo di merlo sul territorio regionale nel periodo 2002-2020 è risultato pari a un valore medio annuale di quasi 290.000 capi. Le consistenze numeriche dei prelievi vanno da un massimo di oltre 390.000 esemplari nel 2007 a un minimo di circa 103.000 capi nel 2020."



Visto il cattivo stato di conservazione delle specie migratorie, coerentemente con le disposizioni comunitarie, nazionali richiamate, l'unica decisione legittima consisterebbe, almeno, nel non autorizzare giornate aggiuntive di caccia da appostamento nei mesi di ottobre e novembre per le specie appartenenti alla famiglia dei turdidi (cioè: Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Merlo) ed almeno nelle Province di Brescia e Bergamo.

Regione non adduce valutazioni scientifiche di sorta che possano superare le valutazioni di ISPRA.

Le osservazioni regionali al parere di ISPRA, contenute nell'allegato 1 della DGR, cercano di nascondere l'impatto che già ha l'attività venatoria, come liberalizzata da Regione medesima. L'aumento della pressione non fa che incidere ancora di più sulle specie migratrici, aggravandone il quadro già negativo.

Anche il tentativo di affermare la "specificità lombarda" è destinato a naufragare (allegato 1, pag. 2).

Per sfuggire a valutazioni, doverosamente riguardanti l'intero territorio interessato da avifauna migratoria (la Penisola italiana che è tutta attraversata dallo stesso contingente che da nord va a sud), occorre la dimostrazione che esistano *"regioni chiaramente distinguibili, nelle quali, sulla base di chiare prove scientifiche sul periodo della migrazione prenuziale e/o della riproduzione, siano giustificabili date di apertura e di chiusura differenziate"* (parere ISPRA, All.1, pag.4). Infatti, *"... per l'Italia, il Ministero dell'Ambiente ha ritenuto non sussistessero le condizioni per presentare dati differenziati su base geografica, per cui ISPRA è stato incaricato di effettuare un'analisi a livello nazionale. In relazione a quanto sopra richiamato, qualora una o più Amministrazioni regionali intendano avvalersi della possibilità indicata al paragrafo 2.7.10, spetterebbe al MASE avviare un'istruttoria tecnica volta a definire uno o più ambiti geografici "chiaramente distinguibili" per il quale/i "siano giustificabili date di apertura e di chiusura differenziate", "sulla base*

di chiare prove scientifiche sul periodo della migrazione prenuziale e/o della riproduzione”; la raccolta di tali prove scientifiche andrebbe effettuata con una procedura analoga a quella seguita per la stesura del KCD”.

C) QUANTO AL DECRETO DIRIGENZIALE 10808 del 16.7.2024 ED ALLA L.R.17/2004

V) Illegittimità per eccesso di potere per violazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 157/92, violazione del principio di precauzione, difetto di istruttoria e di motivazione – violazione dell’articolo 9, comma 3, Costituzione – Manifesta illogicità (CHIUSURA DELLA STAGIONE DI CACCIA E CARNIERI) Regione (punto 2) prevede, per l’avifauna acquatica delle specie Codone, Alzavola, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Marzaiola, Mestolone, Folaga, Gallinella, Porciglione la chiusura della caccia al 30 gennaio 2025, con la precisazione che nel periodo dal 20 gennaio al 30 gennaio 2025, il prelievo viene consentito solo da appostamento.

La caccia è prevista poi in maniera massiccia. Il limite massimo di abbattimenti giornalieri per gli acquatici è quello stabilito dall’articolo 2, comma 1, della l.r. 17/2004: 30 capi giornalieri. Si tratta di numeri abnormi, addirittura superiori agli animali esistenti, potenzialmente abbattibili.

Nell’Allegato 1 al decreto (da pag. 13 a pag. 34) sono indicate in rassegna le singole specie migratrici cacciabili con loro stato di conservazione; però non c’è alcuna traccia di dati precisi inerenti agli abbattimenti degli anni scorsi. Ciò quando sono i dati sugli abbattimenti che, inequivocabilmente, indicano l’abbondanza, o meno, di una specie.

È sulla base degli abbattimenti del passato che si devono programmare quelli futuri.

Ammettere che siano abbattibili 30 esemplari al giorno, per ciascun cacciatore, per ciascun giorno di caccia conduce a numeri nell’ordine dei milioni di esemplari. E questo anche volendo riconoscere che non tutti i cacciatori vadano a caccia tutti i giorni, abbattendo il numero massimo di capi.

Il divario tra capi abbattibili (al di fuori da ogni possibile, logica programmazione rispettosa delle esigenze di conservazione) ed animali è tanto ampio da rendere evidente la violazione delle norme e dei principi in rubrica.

Si rinvia alla tabella allegata al presente ricorso, ove sono indicati, per specie per specie, il relativo stato di conservazione.

ISPRA spiega (pag. 7 parere) che la stagione deve chiudere “in base al calendario migratorio”, e non quello venatorio, delle specie che iniziano più “*precocemente la migrazione prenuziale*”. Per questa ragione raccomanda che la caccia all'alzavola dovrebbe essere chiusa il 9 gennaio 2025 (1° decade) ed agli altri acquatici al 20 gennaio (2° decade).

Regione invece la fissa alla terza decade, in piena fase di migrazione prenuziale.

VI) Violazione dell'articolo 7 della direttiva uccelli, dell'articolo 18, comma 1 bis della legge 157/92 – violazione del principio di precauzione e difetto di motivazione (CHIUSURA DELLA CACCIA AL TORDO SASSELLO, ALLA CESENA ED ALLA BECCACCIA AL 20 GENNAIO E TORDO BOTTACCIO E MERLO AL 31 GENNAIO ANZICHE' AL 9 GENNAIO 2025)

Il motivo riguarda anche la DGR.

Il calendario riduttivo (a pag. 17) dispone per “*Cesena e Tordo sassello*” il “*prelievo venatorio consentito dal 15 settembre 2024 al **20 gennaio 2025** e con limite massimo di carniere stagionale di Tordo sassello pari a 90 capi per cacciatore*”; (pag. 18) per la Beccaccia il “*prelievo venatorio consentito dal 15 settembre 2024 al **20 gennaio 2025**, con limite massimo di carniere per cacciatore pari a 2 capi giornalieri e a 20 stagionali. Nel mese di gennaio 2025 il prelievo venatorio della specie è consentito esclusivamente negli ATC e nelle sole giornate di sabato e domenica.*”

Per il Tordo Bottaccio, e Merlo non sono previste prescrizioni diverse da quelle della LR 17/2004, ovvero del calendario/legge perenne.

Infatti, a pag. 2 dell'Allegato 1 della DGR Regione riferendosi al Tordo Bottaccio scrive:” *il quale però non è oggetto della presente relazione in quanto il prelievo venatorio della specie in Lombardia, ai sensi della l.r. 17/2004, termina il 31 dicembre, quindi in anticipo rispetto a qualsiasi sovrapposizione, potenziale o reale, con l'avvio della migrazione prenuziale.*”

ISPRA (pag. 8):

- per la beccaccia indica la data di chiusura del 91.2025;
- per merlo e tordo bottaccio indica la data di chiusura del 31.12.2024;
- per cesena e tordo sassello indica la data di chiusura del 9 gennaio 2025 (1° decade).

“Il termine del 31 gennaio per la cesena e il tordo sassello risulta in contrasto con il KCD che fissa la data di inizio della migrazione prenuziale di queste due specie alla II decade di gennaio: la stagione di caccia pertanto dovrebbe concludersi entro il 9 gennaio 2025. Un eventuale prolungamento del prelievo oltre tale data risulterebbe in contrasto con il comma 1 bis dell'art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE. Per maggiori approfondimenti, si rimanda all'Allegato I. Per queste specie, inoltre, si dovrebbe indicare un limite di carniere stagionale, in relazione alla forte pressione venatoria a cui sono sottoposte le popolazioni in transito in regione, ben documentata dai dati desunti dalla lettura dei tesserini delle precedenti stagioni. Fissare limiti di carniere stagionali risulta particolarmente importante nel caso del tordo sassello, considerato il cattivo stato di conservazione di questa specie e la responsabilità che i Paesi europei hanno per garantirne la conservazione”.

ISPRA (allegato 1 al parere), motiva in dettaglio le decisioni comunitarie e nazionali che hanno portato i periodi di chiusura di turdidi e a pag. 5 chiarisce le date di chiusura (e apertura), in tema di *“Definizione delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria nel caso di specie simili”* spiega che: *“Le date di chiusura della stagione venatoria per specie caratterizzate da*

un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe non dovrebbero essere scaglionate ma dovrebbero coincidere tra loro, per rispettare quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea. Tale approccio dovrebbe essere adottato nel caso dei turdidi e degli uccelli acquatici. La fine della stagione venatoria va fatta coincidere con l'inizio della migrazione prenuziale della specie che, all'interno di ciascun gruppo, inizia a compiere spostamenti migratori più precocemente. Per quanto riguarda la possibilità di confusione, il rischio risulta massimo nel caso di specie simili che tendono a volare in stormi misti, come nel caso delle anatre. L'abbattimento accidentale di una specie protetta o non cacciabile nello stesso periodo dell'anno può accadere con una frequenza non trascurabile in quanto le femmine delle diverse specie presentano colorazioni simili tra loro e perché l'attività di caccia viene praticata anche in condizioni di luce non favorevole, quali l'alba o il tramonto, quando gli uccelli tendono a muoversi maggiormente. Il rischio di confusione è alto tra le anatre cacciabili e questa è una delle ragioni per cui è consigliabile fissare un periodo di caccia uguale per tutte le specie.”

Si richiama la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 gennaio 1994 (Caso C-435/92) che ha stabilito che “la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche deve essere fissata secondo un metodo che garantisca la protezione completa di queste specie durante il periodo di migrazione prenuziale. I metodi che abbiano come obiettivo o come effetto di sottrarre una determinata percentuale di uccelli di una specie a detta protezione non sono conformi a tale disposizione.”

Nel definire le date di chiusura dei periodi di caccia va dunque presa in considerazione la necessità di prevedere un'unica data di chiusura della caccia nel caso di gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti (zone umide) e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Questo approccio consente di prevenire

possibili errori di identificazione durante l'esercizio della caccia e di limitare il disturbo all'avifauna causato dall'attività venatoria anche alle specie non cacciabili in quel periodo e alle specie protette.

Non solo Regione Lombardia permette l'abbattimento a queste specie oltre il periodo consentito ma si spinge anche oltre, accanendosi su queste specie anche nelle modalità di abbattimento:

- a pag. 4 dell'Allegato 2 "Disposizioni comuni" al calendario integrativo viene permesso il loro abbattimento anche in caso di neve: *"Con terreno coperto in tutto o per la maggior parte di neve, sono consentite la caccia di selezione agli Ungulati, la caccia al cinghiale, la caccia ai Galliformi alpini e la caccia da appostamento fisso a Cesena e Tordo sassello."* Proprio quando la caccia dovrebbe essere chiusa.

Già ISPRA nel suo parere per la stagione 2021/2022 (pag.7, Prot. 18063 del 12.4.21) non riteneva accettabile il prelievo su terreno innevato dei Passeriformi con questa motivazione: *"Tra le specie ritenute cacciabili su terreno innevato ci sono due specie con stato di conservazione non favorevole: il Tordo sassello (specie classificata come quasi minacciata nella Lista Rossa IUCN e SPEC 1 da BirdLife International 2017) e la Cesena (specie considerata 'Quasi minacciata' nella Lista Rossa IUCN degli uccelli nidificanti in Italia 2019)."*

Regione ha poi permesso anche a queste specie la caccia vagante in gennaio. ISPRA nella parte *"Approfondimenti tecnici di particolare rilievo"* torna a ripetere come ogni anno, nel suo parere (Allegato 1 al parere Ispra, pag. 5: **"Forme di caccia** -*In generale la caccia in forma vagante non andrebbe prolungata oltre il mese di dicembre. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti:*

a) eccessivo disturbo, conseguente sia all'attività di cerca sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento

di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su status e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire; contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono negativamente sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo soprattutto nel corso del periodo invernale e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti.

b) aumento del numero di capi abbattuti, dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa. Al riguardo si ritiene che in gennaio l'intensità della caccia dovrebbe ridursi piuttosto che aumentare, in relazione al fatto che in questo mese le popolazioni selvatiche hanno già subito l'effetto della mortalità invernale che tende a manifestarsi soprattutto in concomitanza con l'arrivo delle prime ondate di freddo.”

L'insistenza regionale è altresì inaccettabile perché reitera le stesse, illegittime misure ed addirittura ignora tutte le decisioni giudiziarie.

Con la sentenza n. 3176 del 23 dicembre 2023 codesto TAR Lombardia ha anticipato le date di chiusura della caccia per tre specie, annullando parzialmente il calendario venatorio.

VII) Illegittimità per eccesso di potere per violazione dell'articolo 1 della legge 157/92, violazione del principio di precauzione, difetto di istruttoria e di motivazione – sviamento di potere sotto altro profilo – violazione articolo 42 della l. 157/92, violazione Direttiva Uccelli (CHIUSURA DELLA CACCIA

AGLI ANATIDI, RALLIDI, SCOLOPACIDI E LIMICOLI AL 30 GENNAIO ANZICHE' AL 20 GENNAIO 2025)

Regione (pag. 18 decreto) prevede la chiusura della caccia alle seguenti specie di acquatici al 30 di gennaio Codone, Alzavola, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Marzaiola, Mestolone, Folaga, Gallinella, Porciglione.

Nel periodo dal 20 gennaio al 30 gennaio 2025, il prelievo viene consentito da appostamento (fisso e temporaneo).

Per la specie Moriglione (pag. 17) è autorizzato *“Il prelievo venatorio ... al 30 gennaio 2025 ai sensi del Piano di gestione nazionale, dal 20 al 30 gennaio consentito solo da appostamento, con limite massimo di carniere per cacciatore pari a 2 capi giornalieri e 10 stagionali”*.

E' pur vero che ogni cacciatore, il quale *“prelevi esemplari di Moriglione, deve provvedere entro il giorno stesso a comunicare via e-mail alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, all'indirizzo comunicazioni_caccia@regione.lombardia.it l'avvenuto prelievo indicando il numero dei capi abbattuti, il sesso, l'età (giovane/adulto) e l'ATC o il CAC dove è stato effettuato il prelievo; la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, attraverso il monitoraggio giornaliero del numero di capi abbattuti, verifica che non venga superato il carniere massimo stagionale predefinito a livello regionale, pari a n. 260 capi e provvede a informare tutti i soggetti interessati non appena la quota di capi prelevati sia pari all'80% di tale carniere massimo regionale, mediante comunicazione sul portale regionale www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia e a interrompere il prelievo mediante specifico provvedimento nel caso in cui il sopra citato carniere massimo stagionale predefinito per la specie a livello regionale sia in procinto di essere raggiunto”*.

Per le specie Frullino e Beccaccino (queste specie vengono cacciate soprattutto in vagante con uso del cane) si applica la L.R. 17/2004.

ISPRA (pag.7 parere) è ignorato.

Per “Alzavola *Anas crecca*, beccaccino *Gallinago gallinago*, canapiglia *Mareca strepera*, codone *Anas acuta*, fischione *Mareca penelope*, folaga *Fulica atra*, frullino *Lymnocyptes minimus*, gallinella d’acqua *Gallinula chloropus*, germano reale *Anas platyrhynchos*, marzaiola *Spatula querquedula*, mestolone *Spatula clypeata*, pavoncella *Vanellus vanellus*, porciglione *Rallus aquaticus*: ... i periodi indicati da codesta Amministrazione non sono ritenuti idonei a garantire una corretta gestione venatoria... mentre il termine della stagione venatoria andrebbe fissato in base al calendario migratorio delle specie che iniziano più precocemente la migrazione prenuziale, Nel caso degli uccelli acquatici, l’inizio della migrazione prenuziale più anticipata si osserva nell’alzavola (gennaio II), per cui la caccia andrebbe chiusa al 9 gennaio 2025. In ragione dello stato di conservazione favorevole di questo anatide, lo scrivente Istituto ritiene accettabile sul piano tecnico posticipare il termine della stagione venatoria per gli uccelli acquatici al 20 gennaio 2025. Un eventuale prolungamento del prelievo oltre tale data risulterebbe in contrasto con il comma 1bis dell’art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE. Per maggiori approfondimenti, si rimanda all’Allegato I.”. Nell’Allegato 1, Relazione tecnica, al decreto regionale vengono citate le singole specie migratrici cacciabili, turdidi e acquatici, con loro stato di conservazione (senza poi considerarli ai fini di un prelievo sostenibile) con dati per lo più non aggiornati (es. Il Censimento International Waterbird Census (Iwc) In Lombardia nel 2023 invece di quello disponibile del 2024 disponibile sul sito regionale).

Non c’è traccia dei dati precisi inerenti agli abbattimenti.

Mestolone, Canapiglia, Alzavola sono specie in declino; sono inserite nella Lista rossa italiana (classificato VULNERABILE e NT Quasi minacciata) e nella Red List european (classificato VULNERABILE) per l’area dell’Unione

Europea ed è classificato SPEC 3, L'attività venatoria, nel rispetto dei principi di precauzione e di conservazione, avrebbe dovuto essere vietata anche per scongiurare abbattimenti di specie simili.

A questo proposito si richiama la tabella, che riporta l'analisi e la classificazione dello stato di conservazione a livello: nazionale, dell'Unione Europea e dell'Europa degli uccelli migratori, compresi acquatici, rallidi e limicoli.

D) QUANTO AL PARERE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE

Il parere è richiamato, senza neppure indicare la data di espressione ed i contenuti.

Ci si immagina che sia positivo ed aderente alla documentazione approvata da Regione. Quindi, lo si impugna con le stesse motivazioni che hanno sorretto i precedenti motivi di ricorso.

E) QUANTO AL PARERE DEL COMITATO NAZIONALE TECNICO VENATORIO

Il parere del Comitato tecnico regionale è richiamato negli atti regionali per rafforzarne la tenuta.

Va precisato subito, però, che il parere non ha affatto carattere tecnico scientifico. Infatti (pag. 3 in basso) si legge che le disposizioni contenute "*nella proposta di calendario venatorio*" (in realtà non c'è un calendario, bensì diversi atti di contenuto e denominazione diversa) tengono in considerazione i "*rilevanti aspetti*" di natura "*sociale*", "*economica*" e "*culturale*" dell'attività venatoria.

Quando le questioni rilevanti e la legittimità dell'attività venatoria devono rispondere a ben altri interessi e regole.

Anche le valutazioni (poche righe) sulle date ed i periodi di caccia sono del tutto superficiali, limitandosi a ritenere "*idonee*" le motivazioni addotte da Regione.

Domanda cautelare

La fauna selvatica è sotto assedio e sta per cominciare, prima del tempo, l'attività di caccia.

Vi sono, perciò, valide ed urgenti ragioni per chiedere il beneficio della tutela cautelare.

Per tale stringente ragione e per non vanificare l'istituto della tutela cautelare urgentissima, nell'interesse delle superiori esigenze di tutela della fauna selvatica, sussistono le condizioni per invocare l'emissione di decreto presidenziale, *inaudita altera parte*, che sospenda gli effetti degli atti impugnati nella parte in cui è stabilita l'apertura generale della caccia al 15.9.2024 anziché al 2.10.2024.

Se è vero che gli atti sono stati approvati a metà luglio 2024, va anche sottolineato che l'articolo 18 della legge 157/92 stabilisce che il calendario venatorio regionale doveva essere approvato entro il 15 giugno (e non dopo il 15 luglio).

In tema, Regione Emilia Romagna ha approvato il calendario con DGR n. 949 del 27.5.2024, pubblicata in B.U.R.E.R. n. 166 del 3.6.2024; Regione Veneto ha approvato il calendario venatorio con deliberazione della Giunta n. 668 del 10.6.2024, pubblicata sul BUR n. 80 del 14.6.2024.

Inoltre, Regione Lombardia ha approvato documenti intrecciati, distinti, corposi, non agevolmente intellegibili, che hanno richiesto notevole sforzo, sotto ogni profilo, per potere articolare un ricorso articolato ed approfondito.

Le superiori esigenze di tutela del patrimonio avicolo richiedono un ragionevole, accettabile, minimo sacrificio per i cacciatori, in cambio della possibilità per le specie ornitiche, anche quelle non cacciabili, che comunque subiscono gli effetti degli spari, di completare le attività di cura della propria prole, come spiegato ampiamente da ISPRA, senza abbattimenti, senza i di-

sturbi e le perturbazioni (spari, rumori, disturbo, tensione, conseguenti difficoltà di alimentazione, riposo, cura dei piccoli, ecc.) a carico di genitori e piccoli.

In ragione di quanto sopra, le Associazioni ricorrenti

c h i e d o n o

che l'Ill.mo Presidente del Tribunale:

- in sede cautelare monocratica:

a) sospenda gli effetti degli atti impugnati nella parte in cui autorizzano l'apertura della caccia a tutte le specie avicole al 15 settembre 2024, anziché al 2 ottobre 2024;

che l'Ill.mo Collegio:

- in sede cautelare collegiale:

a) confermi il decreto presidenziale monocratico;

b) sospenda su tutto il territorio regionale l'attività venatoria;

c) in via subordinata, sospenda gli effetti:

- dell'allegato 2 "Disposizioni comuni" della deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. 2774 del 15.7.2024, nella parte relativa alle giornate aggiuntive di caccia nei mesi di ottobre e novembre 2024;

- il punto del decreto 10808 del 17.6.2024, nella parte in cui punto 2) prevede, per l'avifauna acquatica delle specie Codone, Alzavola, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Marzaiola, Mestolone, Folaga, Gallinella, Porciglione, la chiusura della caccia al 30 gennaio 2025;

- il punto 2 del decreto 10808 del 16.7.2024, nella parte in cui prevede la chiusura della caccia alle specie Cesena, Tordo sassello, Beccaccia 20 gennaio 2025;

- il prelievo del Tordo Bottaccio e Merlo, dopo il 31.12.2024;

- il punto 2 del decreto 10808 del 16.7.2024 che prevede la chiusura della caccia agli anatidi, rallidi, scolopacidi e limicoli al 30 gennaio 2025;

- la sospensione della caccia al frullino ed al beccaccino dopo il 9 gennaio 2025;

sentito il difensore delle Associazioni ricorrenti in C.C.

- nel merito, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2 e 3 e 18 della legge dello Stato 157/1992, dell'articolo 40 della l.r. Lombardia 26 del 1993 e della intera l.r 17/2004, accolga il presente ricorso e, per l'effetto, annulli la deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. 2774 del 15.7.2024, avente ad oggetto "*Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025*", il decreto della Regione Lombardia, Direzione generale agricoltura, sovranità alimentare e foreste, n. 10808 del 16.7.2024, avente ad oggetto "*Disposizioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2024/2025. Riduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L.R. 17/2004, del prelievo venatorio di determinate specie di avifauna*", il parere del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, trasmesso con nota MASAF del 22.3.2024, ed il parere dell'Osservatorio regionale degli habitat di cui alla L.R. 26/93, articolo 9, di data ignota, riportato nella DGR.

Verrà versato il contributo unificato nella misura di € 650.

Spese legali e C.U. rifiuto.

Milano, 12 settembre 2024

Avv. Claudio Linzola